



COMUNE DI MARZABOTTO

PROVINCIA DI BOLOGNA

C O P I A

DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 27/07/2015

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 27/07/2015 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 20:30 convocata con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
FRANCHI ROMANO	S	BELLUZZI MASSIMILIANO	N		
CUPPI VALENTINA	S	ORSI FABRIZIO	S		
GELLI LAURA	S	CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA	S		
RIGHI SIMONE	N	BATTISTINI MORRIS	S		
CORIAMBI ROMANA	S	CARBONARO MARIA FRANCESCA	N		
GRILLI SILVANA	N				
LOLLI LUCA	S				
<i>Totale Presenti: 8</i>			<i>Totali Assenti: 4</i>		

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

È presente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig./Sig.ra DOTT.SSA FRANCA LEONARDI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il Sig. ING. ROMANO FRANCHI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scudatori i consiglieri sigg.:

GELLI LAURA

BATTISTINI MORRIS

CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 55 DEL 27/07/2015

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015

Su relazione del **Sig. Sindaco Ing. Romano Franchi**;

Il Consigliere Capogruppo di Opposizione “Uniti per Cambiare Marzabotto” Battistini motiva l'astensione dal voto sulla proposta, perché ritiene che il contenuto della stessa non rappresenta un aggravio sulle “tasche dei contribuenti”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/05/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20/05/2015, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015.

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.66 del 08/09/2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto nella misura compresa tra il 10% ed il 30% dall'utilizzatore e la restante quota dal possessore, secondo quanto deliberato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle aliquote, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 55 DEL 27/07/2015

- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, così come modificato dalla Legge n.190 del 23/12/2014 art.1 comma 679, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per gli anni 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per gli anni 2014 e 2015, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che in base all'art. 11 del Regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali di viabilità e circolazione stradale, illuminazione pubblica, parchi e tutela ambientale del verde ed altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente, servizi di anagrafe stato civile ed elettorale, i cui costi che saranno previsti nel redigendo Bilancio 2015, come meglio dettagliati nel prospetto allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, ammontano complessivamente ad € 615.877,53;

DATO ATTO che:

- in base alla deliberazione del Consiglio comunale adottata nella seduta odierna, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) stabilite per l'anno 2015 sono le seguenti:

Fattispecie	Aliquota/ detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,60%
Abitazioni e relative pertinenze come definite ai sensi dell'art. 13, comma 2, ultima periodo, del D.L. 201/2011, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (figli e/o genitore), ivi residenti anagraficamente e che la utilizzino come abitazione principale	0,76%
Fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, purché non locati - Fabbricati posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, purché non locati	0,86 %
Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione a canone concordato ex art. 2, comma 3 legge 431/1998	0,76 %
Altri immobili e aree fabbricabili	1,06 %

Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00
--	----------

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

RITENUTO opportuno applicare la TASI anche per l'anno 2015 alle sole unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, e pertinenze ammesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che rimangono soggette alla disciplina IUC-IMU, ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ed escluse dall'IMU ai sensi dell'art.13, comma 2, del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii.;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nella misura seguente, confermando le aliquote già in vigore nell'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale, relative pertinenze e unità immobiliari ad esse equiparate (escluse categorie A/1, A/8, e A/9)	3,3 per mille
Abitazione principale, relative pertinenze e unità immobiliari ad esse equiparate (solo categorie A/1, A/8, e A/9)	ZERO
Fabbricati rurali strumentali	ZERO
Altri immobili e aree edificabili	ZERO

RITENUTO inoltre, in ordine all'applicazione dell'art.9 del Regolamento TASI approvato con delibera di Consiglio Comunale n.66 in data 08/09/2014, di confermare anche per l'anno 2015 le seguenti detrazioni d'imposta, per l'abitazione principale ed unità immobiliari ad esse equiparate (classificate nella categoria catastale A, esclusi gli A/1, A/8 e A/9):

a) *detrazione per scaglioni di rendita:*

- **euro 100,00** per le rendite catastali inferiori o uguali ad euro 200,00 ;
- **euro 70,00** per le rendite catastali da euro 200,01 a euro 300,00 ;
- **euro 50,00** per le rendite catastali da euro 300,01 a euro 400,00 ;
- **euro 0,00** per le rendite catastali da euro 400,01 e oltre.

Ai fini della spettanza della detrazione deve essere considerata la rendita catastale, non rivalutata, della sola unità immobiliare abitativa. Nel calcolo dell'imposta invece la base imponibile deve comprendere anche la rendita delle pertinenze.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 55 DEL 27/07/2015

La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- b) *la detrazione di € 30,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;*

TENUTO CONTO che:

- le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;
- che l'incremento delle aliquote oltre i limiti di legge non supera la misura complessiva dello 0,8 per mille;
- il gettito stimato del predetto incremento è destinato al finanziamento delle detrazioni sopra individuate in favore dell'abitazione principale e delle fattispecie ad essa equiparate ai sensi dell'art.13 del D.L. 06/12/2011 n.201, le quali consentono di ottenere effetti equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2015 ammonta ad € 520.000 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 84,43 %;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del Settore Servizi finanziari nonché di conformità dell'azione amministrativa, espresso ai sensi del vigente Regolamento per i controlli interni;

VISTO il parere del Revisore dei Conti che si allega al presente atto;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 27/07/2015;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON la seguente votazione, espressa in forma palese dai n. 8 (otto) componenti consiliari presenti: votanti n. 7, astenuti n. 1 (Battistini), favorevoli n. 6 e contrari n. 1 (Cusimano);

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa

1) **Di approvare** per l'anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) alle sole unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, e pertinenze ammesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che rimangono soggette alla disciplina IUC-IMU, ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ed escluse dall'IMU ai sensi dell'art.13, comma 2, del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii.:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale, relative pertinenze e unità immobiliari ad esse equiparate (escluse categorie A/1, A/8, e A/9)	3,3 per mille
Abitazione principale, relative pertinenze e unità immobiliari ad esse equiparate (solo categorie A/1, A/8, e A/9)	ZERO
Fabbricati rurali strumentali	ZERO
Altri immobili e aree edificabili	ZERO

a) *detrazione per scaglioni di rendita:*

- **euro 100,00** per le rendite catastali inferiori o uguali ad euro 200,00 ;
- **euro 70,00** per le rendite catastali da euro 200,01 a euro 300,00 ;
- **euro 50,00** per le rendite catastali da euro 300,01 a euro 400,00 ;
- **euro 0,00** per le rendite catastali da euro 400,01 e oltre.

Ai fini della spettanza della detrazione deve essere considerata la rendita catastale, non rivalutata, della sola unità immobiliare abitativa. Nel calcolo dell'imposta invece la base imponibile deve comprendere anche la rendita delle pertinenze.

La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

b) *la detrazione di € 30,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;*

2) **di individuare** i costi dei servizi indivisibili (viabilità e circolazione stradale, illuminazione pubblica, parchi e tutela ambientale del verde ed altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente, servizi di anagrafe stato civile ed elettorale), in base all'art. 11 del Regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), alla cui copertura è finalizzato il gettito del tributo, i cui costi che saranno previsti nel redigendo Bilancio per l'anno 2015, come meglio dettagliati nel prospetto allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, ammontano complessivamente ad € 615.877,53;

3) **di dare atto** che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147 e ss.mm.ii;
- l'incremento delle aliquote oltre i limiti di legge non supera la misura complessiva dello 0,8 per mille;
- il gettito derivante dal superamento dei limiti stabiliti dal primo e dal secondo periodo del comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013 è interamente/parzialmente destinato al finanziamento delle detrazioni previste in favore dell'abitazione principale e delle fattispecie ad essa equiparate ai sensi dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, le quali consentono di ottenere effetti equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili ;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 55 DEL 27/07/2015

- il gettito del tributo stimato in € 520.000,00 consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 84,43 %;

4) **di inviare** la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

5) **di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014;

6) **di pubblicare** le aliquote TASI sul sito internet del Comune;

7) **di dichiarare**, con la seguente, separata, votazione, espressa in forma palese dai n. 8 (otto) componenti consiliari presenti: votanti n. 7, astenuti n. 1 (Battistini), favorevoli n. 6 e contrari n. 1 (Cusimano); la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 .

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to ING. ROMANO FRANCHI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

Viene pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04/08/2015 al 19/08/2015

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 27/07/2015

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4, art. 134, D.Lgs. 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3, art. 134, D.Lgs. 267/2000)

Data:

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa LEONARDI FRANCA

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi, 04/08/2015

IL Segretario Generale

Dott.ssa FRANCA LEONARDI



COMUNE DI MARZABOTTO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **55**

Del **27/07/2015**

OGGETTO

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 24/07/2015 <i>F.to BIOLCHI ANTONELLA</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE Data 24/07/2015 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>F.to BIOLCHI ANTONELLA</i>
IL SEGRETARIO GENERALE	Con riferimento alla proposta di deliberazione ed alla relativa istruttoria ivi contenuta, esprime parere favorevole di conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Data 24/07/2015 IL SEGRETARIO GENERALE <i>F.to LEONARDI FRANCA</i>

COMUNE DI MARZABOTTO
PROVINCIA DI BOLOGNA

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2015

RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI:

(art. 11 del Regolamento comunale)

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 119.753,23
2	VIABILITA'	€ 269.446,25
3	ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	€ 136.930,02
4	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	€ 89.748,03
TOTALE		€ € 615.877,53

COMUNE DI MARZABOTTO

PROVINCIA DI BOLOGNA

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2015

1) SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

COSTI		Importo
A.1) Personale		€ 16.412,67
A.2) Acquisizione di beni e servizi		€ 102.250,00
	vestiario	€ 500,00
	acquisto di beni vari	€ 6.000,00
	utenze	€ 94.000,00
	prestazioni di servizi	€ 1.750,00
A.3) Trasferimenti		
A.4) Interessi passivi		€ 10,13
	interessi su mutuo	€ 10,13
A.5) Imposte e tasse		€ 1.080,43
	irap su stipendi	€ 1.080,43
A.6) Ammortamenti e accantonamenti		€
	TOTALE COSTI	€ 119.753,23

COMUNE DI MARZABOTTO

PROVINCIA DI BOLOGNA

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2015

2) VIABILITA'

COSTI		Importo
A.1) Personale		€ 130.861,54
A.2) Acquisizione di beni e servizi		€ 111.750,00
	vestiario personale	€ 500,00
	acquisto beni vari	€ 14.000,00
	segnaletica	€ 25.000,00
	prestazione di servizi	€ 16.000,00
	rimozione della neve	€ 51.000,00
	spese acquisto carburante, riparazioni, manutenzione mezzi e automezzi	€ 5.250,00
A.3) Trasferimenti		€
A.4) Interessi passivi		€ 18.314,32
	interessi su mutui	€ 18.314,32
A.5) Imposte e tasse		€ 8.520,39
	irap su stipendi	€ 8.520,39
A.6) Ammortamenti e accantonamenti		€
TOTALE COSTI		€ 269.446,25

COMUNE DI MARZABOTTO

PROVINCIA DI BOLOGNA

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2015

3) ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE

COSTI		Importo
A.1) Personale		€ 125.823,49
A.2) Acquisizione di beni e servizi		€ 2.675,00
	acquisto beni	€ 1.793,00
	prestazione di servizi	€ 882,00
		€
A.3) Trasferimenti		
A.4) Interessi passivi		€
		€
A.5) Imposte e tasse		€ 8.431,53
	irap su stipendi	€ 8.431,53
A.6) Ammortamenti e accantonamenti		€
	TOTALE COSTI	€ 136.930,02


COMUNE DI MARZABOTTO

PROVINCIA DI BOLOGNA

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2015

4) PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

COSTI		Importo
A.1) Personale		€ 45.614,00
A.2) Acquisizione di beni e servizi		€ 35.415,00
	acquisto beni	€ 2.800,00
	prestazione servizi	€ 32.615,00
		€
A.3) Trasferimenti		€ 5.715,00
	a Arpa e Legambiente	€ 1.215,00
	quota associativa cisa	€ 4.500,00
A.4) Interessi passivi		€
		€
A.5) Imposte e tasse		€ 3.004,03
	irap su stipendi	€ 3.004,03
A.6) Ammortamenti e accantonamenti		€
	TOTALE COSTI	€ 89.748,03



COMUNE DI MARZABOTTO

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 2015

L'anno 2015 il giorno 24 del mese di luglio, alle ore 13,20 il sottoscritto revisore unico, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 18/12/2013, per il periodo 01/01/2014-31/12/2016,

VISTO

- lo statuto ed il regolamento di contabilità;
- visto l'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;
- la proposta di delibera del Consiglio Comunale per le aliquote e le detrazioni della TASI per l'anno 2015, in cui, preso atto che essa non copre i costi dei servizi indivisibili a cui è destinata, si propone di lasciarla invariata nelle aliquote, detrazioni e immobili a cui applicarla;
- il parere favorevole della Responsabile del Settore Servizi Finanziari;
- il parere di conformità del Segretario generale

RILEVATO

- che la proposta di delibera suddetta è conforme alla disciplina legislativa in materia di tributo sui servizi indivisibili (TASI);
- che essa si rende necessaria per garantire gli equilibri di bilancio per l'anno 2015

Esprime parere favorevole sulla proposta di delibera sopracitata.

Marzabotto, 24 luglio 2015

Dott. Campadelli Giuseppe

Il Revisore Unico
